



Roma, 21 agosto 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 13

Oggetto: Circolare Agenzia Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 – Chiarimenti in merito al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, di attuazione dell'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 25-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 25 – 2026

Oggetto: Circolare Agenzia Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 – Chiarimenti in merito al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, di attuazione dell'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Con la Circolare in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo, rispondendo ai numerosi quesiti concernenti problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici.

Si riportano, di seguito, sinteticamente, le domande e le risposte fornite.

Quesito n. 1 –

Società Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36 del 2021 e requisiti per l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR e all'art. 4, quarto comma del Decreto

Domanda

Si chiede se le SSD costituite ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 36/2021, che abbiano inserito nei loro statuti le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 del medesimo D. Lgs., possano fruire delle disposizioni agevolative previste dagli artt. 148, comma 3, del TUIR e dell'art. 4, quarto comma, secondo periodo, del Decreto IVA.

Risposta

Dopo aver riportato le agevolazioni recate, ai fini IRES, dall'art. 148, terzo comma, lett. c), del TUIR e, ai fini IVA, dell'art. 4, quarto comma, secondo periodo del Decreto IVA, ricordando che la clausola statutaria prevista **alla lett. a), del comma 8 dell'art. 148 del TUIR** – e richiamata ai fini IVA, dal settimo comma del citato art. 4 del Decreto IVA – diretta a garantire la non lucratività dell'ente, disciplina ***“il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge”***, l'Agenzia delle Entrate richiama la Circolare 1° agosto 2018, n. 18/E, con la quale è stato chiarito che le disposizioni agevolative sopra riportate previste per le ASD sono applicabili anche alle SSD senza fine di lucro, costituite ai sensi del previgente art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Ai fini della fruizione di beneficio fiscale di cui trattasi, le SSD, al pari delle ASD, erano tenute ad integrare le clausole statutarie individuate dal comma 18 dell'art. 90 citato con quelle previste dal comma 8 del più volte richiamato art. 148 TUIR.

Con il D. Lgs. n. 36/2021, è stata innovata la disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici; contestualmente, a partire dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 36, è stata parzialmente abrogata la previgente normativa in materia di ASD e SSD recata dai commi 4, 5, 8, 17 e 18 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002.

L'art. 7, comma 1 dello stesso D. Lgs. n. 36/2021, disciplina il contenuto obbligatorio dello statuto delle ASD e delle SSD stabilendo, in particolare, alla lett. d), che nel predetto atto deve essere espressamente prevista ***“l'assenza di fine di lucro ai sensi dell'articolo 8”*** dello stesso Decreto n. 36.

L'art. 8, cui fa espresso rinvio la citata lett. d), del menzionato art. 7, definisce il requisito dell'assenza del fine di lucro per gli enti sportivi dilettantistici e, nello specifico, prevede:

-Al comma 3 che, se ***“costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile, possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo***

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato"

-al comma 4, che negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3".

I commi 3 e 4 del richiamato art. 8 del D. Lgs. n. 36/2021, consentono, quindi, agli enti sportivi dilettantistici che assumono la forma giuridica di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile di:

- destinare una quota inferiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci o alla distribuzione di dividendi ai soci, nel rispetto dei limiti previsti al comma 3;

- rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

Gli enti sportivi dilettantistici, costituiti nelle forme giuridiche di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2021, possono inserire nei loro statuti delle clausole che contemplano un divieto di lucratività **attenuato** rispetto al divieto (assoluto) di non distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione richiesto dalla normativa fiscale ai fini dell'applicazione del regime agevolativo di cui al richiamato art. 148, comma 3, del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, comunque, ricorda che l'art. 36 del D. Lgs. n. 36/2021, rubricato *"Trattamento tributario"*, al comma 3, secondo periodo, stabilisce che *"per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3,"* del TUIR.

La predetta disposizione ha confermato che le ASD e le SSD senza fine di lucro, istituite secondo la nuova disciplina civilistica, rientrano nel novero dei soggetti destinatari della previsione agevolativa di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR, la cui applicabilità, in ogni caso, rimane subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dal comma 8 del medesimo art. 148, sopra riportate.

Ne consegue, conclude l'Agenzia delle Entrate, *"che gli enti sportivi dilettantistici, costituiti in conformità ai requisiti prescritti dal D. Lgs. n. 36/2021, che intendano beneficiare delle disposizioni agevolative di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR, sono tenuti ad integrare le clausole statutarie individuate in base al combinato disposto degli artt. 7 e 8 del richiamato D. Lgs. n. 36 del 2021, con quelle previste dal comma 8 del citato art. 148 del TUIR"*. Le medesime considerazioni valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni previste dall'art. 4, quarto comma, secondo periodo, del Decreto IVA.

Siffatta integrazione, comunque, secondo la tesi dell'Agenzia, non consente di beneficiare della decommercializzazione di cui all'art. 148, terzo comma, del TUIR e della conseguente irrilevanza ai fini IVA di cui all'art. 4, quarto comma, secondo periodo, del Decreto IVA.

Quesito n. 2 –

Rimborsi forfetari ai volontari sportivi

Domanda

Si chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, da riservare ai rimborsi forfetari di cui all'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2021, erogati a un volontario sportivo, che abbia già superato, nel medesimo anno solare, la soglia di non imponibilità fiscale di 15.000,00 euro prevista dall'art. 36, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo, per effetto della percezione di compensi di lavoro sportivo dilettantistico corrisposti da altri enti nell'ambito di rapporto di lavoro autonomo.

Risposta

In merito alla nuova disciplina fiscale introdotta dal D. Lgs. n. 36/2021, concernente l'inquadramento dei redditi conseguiti dai lavoratori sportivi, l'art. 28, comma 2, dello stesso D. Lgs., applicabile dal 1° luglio

2023, dispone che il lavoro sportivo in ambito dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalle lettere a) e b) del predetto comma nei confronti del medesimo committente.

In particolare, la presunzione opera quando:

“a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche Paralimpici”.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile, ai fini fiscali, fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Per la quota eccedente tale limite trovano applicazione le regole ordinarie di tassazione.

Il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare, all'atto del pagamento, un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Le ASD e le SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., *“possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”.*

Le prestazioni dei volontari sportivi non possono essere retribuite in alcun modo; tuttavia, al ricorrere delle condizioni previste dal citato comma 2, possono essere riconosciuti a questi ultimi *“rimborsi forfetari”* per le spese sostenute per attività svolte, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FSN, dalle DSA, dagli ERPS, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A.

Gli enti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari che ricevono i rimborsi forfetari e l'importo corrisposto a ciascun volontario.

I rimborsi forfetari erogati ai volontari sportivi non eccedenti il limite complessivo di 400,00 euro mensili non concorrono a formare il reddito per il volontario sportivo percipiente.

I rimborsi forfetari di cui trattasi, anche laddove non costituiscano reddito fiscalmente rilevante in capo al volontario sportivo, concorrono, tuttavia, al superamento del limite di non imponibilità di 15.000,00 euro annui.

Pertanto, i rimborsi forfetari erogati al lavoratore sportivo che, nel medesimo periodo d'imposta, abbia già conseguito compensi da lavoro sportivo superiori a 15.000,00 euro, per effetto di somme corrisposte da altri enti sportivi in base a rapporti di lavoro autonomo, devono essere computati ai fini della determinazione dell'eccedenza imponibile assumendo rilevanza reddituale in capo al lavoratore sportivo quale reddito di lavoro autonomo.

Resta inteso che, nel caso in cui il lavoratore sportivo, al momento della percezione del rimborso forfetario, abbia già superato la soglia di 15.000,00 euro per effetto di lavoro sportivo corrisposti da altri enti sportivi, l'eccedenza rispetto a tale soglia di 15.000,00 euro deve essere assoggettata a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, in base al rapporto di lavoro sussistente tra l'ente che ha corrisposto le somme in eccedenza e il lavoratore, nel medesimo anno solare.

Il sostituto d'imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo, nel settore del dilettantismo, è tenuto ad applicare la ritenuta di cui all'art. 25 del DPR n. 600/1973, sui compensi erogati al lavoratore sportivo eccedenti l'importo di 15.000,00 euro.

L'Agenzia fornisce, sull'argomento, due esempi.

Esempio n. 1

Alla data del 30 giugno 2026, il volontario sportivo di un ente sportivo dilettantistico consegue un rimborso forfetario mensile di 350,00 euro e, al contempo, dichiara all'ente erogante di aver percepito, da

altri enti sportivi, nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo, compensi di lavoro sportivo in ambito dilettantistico pari a 16.000,00 euro.

In tal caso, considerato che l'ammontare complessivo di non imponibilità è di 15.000,00 euro annui, l'intero importo del rimborso forfetario di 350,00 euro concorrerà alla determinazione del reddito imponibile complessivo del volontario sportivo a titolo di lavoro autonomo e l'ente erogante è tenuto ad operare la predetta ritenuta sull'importo di 350,00 euro.

Esempio n. 2

Alla data del 30 giugno 2026, il volontario sportivo di un ente sportivo dilettantistico percepisce un rimborso forfetario di 380,00 euro e, al contempo, dichiara all'ente erogante di aver percepito da altri enti sportivi compensi di lavoro sportivo autonomo in ambito dilettantistico per un ammontare complessivo di 14.800,00 euro.

Ai fini della determinazione dell'eventuale eccedenza imponibile, i 380,00 euro di rimborso forfetario devono essere sommati ai 14.800,00 euro già percepiti, per un totale di 15.180,00 euro.

Ne consegue che l'eccedenza di 180,00 euro concorrerà alla determinazione del reddito imponibile complessivo del volontario sportivo a titolo di lavoro autonomo e dovrà essere assoggettata a ritenuta; gli altri enti sportivi, sostituiti d'imposta, che hanno erogato compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo nel settore del dilettantismo e l'ente che ha erogato il rimborso forfetario, fino all'importo di 15.000,00 euro, non applicano la ritenuta sui compensi erogati al lavoratore sportivo se hanno ricevuto all'atto del pagamento dal percettore la prescritta autocertificazione.

Quesito n. 3

Esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Domanda

Si chiede di sapere se, nell'espressione "compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo", che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino all'ammontare complessivo annuo di 15.000,00 euro, rientrano anche le remunerazioni corrisposte ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato nell'ambito del dilettantismo.

Risposta

La disposizione di cui al citato art. 36, comma 6, deve essere letta in coordinamento con l'art. 25 del medesimo Decreto Legislativo, il quale definisce il lavoratore sportivo come colui che esercita attività sportiva verso un corrispettivo, prevedendo espressamente che tale prestazione *"può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile"*.

L'Agenzia richiama il contenuto della risposta fornita alla consulenza giuridica del 30 settembre 2025, n. 14, con la quale è stato chiarito che *"il primo periodo del comma 6 dell'art. 36 del Decreto n. 36/21, stabilisce l'irrelevanza reddituale dei compensi fino a 15.000,00 euro percepiti dai lavoratori sportivi nell'ambito del dilettantismo. Considerato che la norma stabilisce che detti compensi 'non costituiscono base imponibile ai fini fiscali', l'esclusione dalla tassazione, fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00, trova applicazione in sede di determinazione della base imponibile indipendentemente dalla categoria reddituale nella quale si collocano i relativi compensi"*.

Ne consegue che la disciplina agevolativa incide esclusivamente sulla determinazione della base imponibile e non sulla natura del reddito, che resta quella propria del rapporto instaurato tra le parti.

La locuzione *"indipendentemente dalla categoria reddituale"* include necessariamente e per definizione anche i redditi di lavoro dipendente, così che, anche nel caso di lavoro sportivo dilettantistico svolto in forma subordinata, detti redditi beneficiano dell'esclusione dalla imposizione entro il limite annuo complessivo di 15.000,00 euro, mentre l'eventuale quota eccedente tale importo concorrerà, invece, alla formazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie previste dal TUIR per la categoria reddituale

di appartenenza e, quindi, nel caso di lavoro subordinato, sarà assoggettata a tassazione secondo le disposizioni previste dal TUIR in materia di redditi di lavoro dipendente.

Quesito n. 4

Esclusione dalla base imponibile IRAP dei compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000,00 euro.

Domanda

Si chiede di sapere se la disposizione recata dall'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021, che prevede la non concorrenza alla base imponibile IRAP, fino soglia di 85.000,00 euro, per i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo sia applicabile anche per i compensi erogati da un ente sportivo dilettantistico per i rapporti di *cococo* di carattere amministrativo e gestionale.

Risposta

L'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2021, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, prevede che, in ogni caso, *"tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446"*.

Poiché la disposizione sopra richiamata opera un generico rinvio ai singoli compensi per i *cococo* nell'area del dilettantismo senza circoscrivere l'ambito di applicativo dell'agevolazione IRAP a specifiche tipologie di compensi per *cococo*, è da ritenere che la suddetta norma trovi applicazione anche per i compensi per *cococo* aventi carattere amministrativo-gestionale.

Pertanto, anche i compensi per rapporti di *cococo* di carattere amministrativo-gestionale, al pari dei compensi per *cococo* erogati a lavoratori sportivi, se inferiori all'importo annuo di 85.000,00 euro, non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.

Quesito n. 5

Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport e dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazioni per le operazioni esenti

Domanda

Si chiede di sapere se i soggetti che effettuano operazioni esenti di cui all'art. 36-bis del D. L. n. 75 del 17 agosto 2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, possono optare per la dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti di cui all'art. 36-bis del Decreto IVA.

Risposta

L'art. 36-bis del D. L. n. 75 del 2023, al comma 1, prevede che le *"prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, resi nei confronti di persone che esercitano lo sport e l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del D. Lgs 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto"*.

La nuova esenzione sportiva ai fini IVA trova fondamento nell'art. 132 della Direttiva IVA 2006/112/CEE del Consiglio del 28 novembre 2006.

Pertanto, in conformità alle disposizioni unionali, il beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D. L. n. 75/2023, trova applicazione per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi sempre che siano effettuate da organismi senza scopo lucrativo, ivi compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021 e rese a favore delle persone che esercitano lo sport e l'educazione fisica.

L'art. 36-is del Decreto IVA, al comma 1, stabilisce che *"il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10"*, a esclusione delle cessioni di oro da investimento, delle prestazioni di ricovero e cura. Restano gli ordinari obblighi IVA per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

Pertanto, i soggetti che effettuano operazioni esenti dall'imposta, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, possono avvalersi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del Decreto IVA.

Quesito n. 6

Trattamento IVA della cessione da parte di una ASD o di una SSD del contratto di un atleta a favore di una Società professionistica

Domanda

Si chiede di conoscere se al compenso corrisposto a una ASD o ad una SSD da parte di una Società operante in ambito professionistico, in relazione alla cessione del contratto di un atleta, si renda applicabile l'esenzione dall'IVA, ai sensi dell'art. 36-bis del D. L. n. 75 del 2023, in quanto prestazione *"strettamente connessa con la pratica dello sport"*

Risposta

Dalla giurisprudenza unionale emerge che agli Stati membri è consentito esentare dall'IVA alcune limitate prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell'educazione fisica e che dette prestazioni devono essere fornite da *"organismi senza fine di lucro"*.

Si osserva che la disposizione di cui al citato art. 36-bis del D. L. n. 75 del 2023, fa riferimento agli *"organismi senza fine di lucro"* che svolgono prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi gli *"enti sportivi dilettantistici"* di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021 che ricomprende *"le associazioni e le società sportive dilettantistiche"*, ovvero gli enti preposti a fornire (come attività principale) l'attività sportiva dilettantistica.

La prestazione relativa al contratto avente per oggetto la cessione del diritto alle prestazioni sportive di un atleta da parte di una ASD o SSD nei confronti di una Società che opera nell'ambito professionistico, non può ritenersi *"strettamente connessa"* con lo svolgimento della pratica sportiva, dal momento che tale prestazione attiene più propriamente all'aspetto economico-finanziario relativo all'acquisizione della prestazione/diritti del medesimo atleta da parte della Società professionistica.

In buona sostanza, ritiene l'Agenzia delle Entrate, l'ente sportivo dilettantistico nel cedere il diritto alle prestazioni sportive dell'atleta alla Società professionistica non svolge alcuna prestazione connessa alla pratica dello sport nel senso indicato dalla normativa unionale e domestica. Tanto più che il beneficiario ultimo o effettivo non è la persona che esercita la pratica sportiva quanto piuttosto la Società professionistica che attraverso l'acquisizione dell'atleta si avvarrà, in definitiva, delle prestazioni sportive di quest'ultimo.

L'operazione in esame va, quindi, classificata quale prestazione di servizi rilevante agli effetti dell'IVA riconducibile all'art. 3 del Decreto IVA, il quale prevede, tra l'altro, che costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, *"le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto"*.

Quesito n. 7

Ambito applicativo della disposizione agevolativa di cui all'art. 25, comma 2, della Legge 13 maggio 1999, n.133

Domanda

Si chiede di sapere se la disposizione recata dall'art. 25, comma 2, della Legge n. 133/1999, relativa alla non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi, alle condizioni previste dalla medesima disposizione, possa trovare applicazione anche in favore delle ASD e SSD costituite ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021, che si avvalgono dell'opzione di cui alla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991.

Risposta

Gli enti sportivi dilettantistici che assumono una delle diverse forme giuridiche previste dall'art. 6, comma 1, lett a), b), e c), del D. Lgs. n. 36/2021, (associazione sportiva con o senza personalità giuridica, società di capitali e cooperative) che si avvalgono del regime fiscale di cui alla Legge n. 398 del 1991, possono,

al ricorrere delle condizioni normativamente previste, beneficiare della detassazione ai fini IRES dei proventi e della raccolta fondi di cui all'art. 25, comma 2, della Legge n. 133 del 1999.